

Disposizioni in materia di bevande a base di succo di frutta. Caso EU Pilot n.4738/13/ENTR - DL Europa bis - Art. 14

Questa disposizione stabilisce che il produttore italiano di bevande a base di succo di arancia è obbligato a produrre e commercializzare in Italia bevande con il 20% di succo. mentre questo obbligo non vale per l'export né per l'import.

Ciò vuol dire che possiamo esportare bevande al 12% ma anche che possiamo importare bevande al 12%, ma anche a meno, visto che non c'è un limite negli altri Paesi europei (ci sono bevande che hanno il 5% di succo di arancia).

Questa disposizione non ha alcuna razionalità né giustificazione sotto il profilo tecnicoproduttivo, sanitario, di tutela del consumatore e, soprattutto è in violazione di una decisione della Corte Costituzionale e di ben due disposizioni di legge.

## Profili di costituzionalità

La Suprema Corte, con Sentenza n. 443 del 1997 per una fattispecie analoga in tema di "discriminazione a rovescio" ha, infatti, affermato: "La disparità di trattamento tra imprese nazionali e imprese comunitarie, seppure è irrilevante per il diritto comunitario, non lo è dunque per il diritto costituzionale italiano. Non potendo essere da questo risolta mediante l'assoggettamento delle seconde ai medesimi vincoli che gravano sulle prime, poiché vi osta il principio comunitario di libera circolazione delle merci, la sola alternativa praticabile dal legislatore in assenza di altre ragioni giustificatrici costituzionalmente fondate è l'equiparazione della disciplina della produzione delle imprese nazionali alle discipline degli altri Stati membri nei quali non esistano vincoli alla produzione e alla commercializzazione analoghi a quelli vigenti nel nostro Paese.

In definitiva, in assenza di una regolamentazione uniforme in ambito comunitario, il principio di non discriminazione tra imprese che agiscono sullo stesso mercato, in rapporto di concorrenza, opera, nella diversità delle discipline nazionali, come istanza di adeguamento del diritto interno ai principi stabiliti nel trattato agli artt. 30 e seguenti; opera , quindi, nel senso di impedire che le imprese nazionali siano gravate di oneri, vincoli e divieti che il legislatore non potrebbe imporre alla produzione comunitaria: il che equivale a dire che nel giudizio di eguaglianza affidato a questa Corte non possono essere ignorati gli effetti discriminatori che l'applicazione del diritto comunitario è suscettibile di provocare."

Successivamente a questa decisione della Corte Costituzionale il legislatore ha espressamente vietato le forme di discriminazioni quale quella posta in essere dalla disposizione de quo. Infatti, con l'art. 14 bis della legge 4 febbraio 2005 n. 11 - Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari - e con l'art. 2, comma 1 lettera h, della

FEDERAZIONE ITALIANA DELLE INDUSTRIE DELLE ACQUE MINERALI NATURALI, DELLE ACQUE DI SORGENTE E DELLE BEVANDE ANALCOLICHE





legge 18 aprile 2005 n. 62 – Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - (di cui si allegano i testi) sono state introdotte, infatti, disposizioni che impongono il divieto di creare condizioni discriminatorie ai danni degli operatori italiani.

## Profili industriale, sanitario e di tutela del consumatore

L'aumento della concentrazione di succo al 20% richiede tempi non brevi per studiare/realizzare la nuova ricetta, che va testata a lungo per tutto l'arco della "shelf life" con tempi che possono arrivare anche a 24 mesi.

La variazione della ricetta può comportare un cambiamento nel gusto della bevanda che il consumatore può non "riconoscere" e quindi non accettare.

Un ulteriore effetto dell'aumento della concentrazione di succo di arancia è la necessità di aggiungere zucchero alla bevanda, necessario soprattutto nel caso di utilizzo di arance italiane, che sono di ottima qualità, ma difficili da lavorare per le loro caratteristiche organolettiche per cui si deve ricorrere alll'aggiunta di zucchero.

L'aggiunta di zucchero si pone, di fatto, in contraddizione con gli sforzi sin qui fatti dal settore volti a ridurre la quantità di zucchero impiegato nelle bevande (v. anche il Protocollo sottoscritto presso il Ministero della Salute per la riduzione delle calorie quale prevenzione dell'obesità nei bambini),

Non è, quindi, escluso che si debba ricorrere ad arance per così dire "più dolci" rispetto a quelle italiane quali quelle provenienti da Brasile, Israele e Spagna.

Sotto il profilo organolettico l'aumento della percentuale non produce alcun miglioramento della bevanda, mentre sotto quello della tutela del consumatore, questo è già libero di trovare sul mercato bevande con il 30%, il 50% ed il 100% di succo di arancia.

E' da valutarsi, infine, il rischio di importazione di bevande analoghe dall'estero ed in particolare dai Paesi comunitari in cui non c'è un limite in proposito, tant'è che alcune di queste contengono il 5% di succo d'arancia.

IL VICE PRESIDENTE Avv. Ettore Fortuna

<u>All.: 1</u>

## Riferimenti normativi sulla discriminazione alla rovescia

L. 4-2-2005 n. 11

Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari. Pubblicata nella Gazz. Uff. 15 febbraio 2005, n. 37.

«14-bis. Parità di trattamento.

- 1. Le norme italiane di recepimento e di attuazione di norme e principi della Comunità europea e dell'Unione europea assicurano la parità di trattamento dei cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea residenti o stabiliti nel territorio nazionale e non possono in ogni caso comportare un trattamento sfavorevole dei cittadini italiani.
- 2. Nei confronti dei cittadini italiani non trovano applicazione norme dell'ordinamento giuridico italiano o prassi interne che producano effetti discriminatori rispetto alla condizione e al trattamento dei cittadini comunitari residenti o stabiliti nel territorio nazionale (13)».
- (13) Articolo aggiunto dalla lettera d) del comma 1 dell'art. 6, L. 7 luglio 2009, n. 88 Legge comunitaria 2008 (In Guri n. 161 del 14 luglio 2009, suppl. ord.)

Art. 2, comma 1, lett. h., della 1. 18 aprile 2005, n. 62, Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004 (Gazz. Uff. 27 aprile 2005, n. 96, suppl. ord.)

«h) i decreti legislativi assicurano che sia garantita una effettiva parità di trattamento dei cittadini italiani rispetto a quelli degli altri Stati membri dell'Unione europea, facendo in modo di assicurare il massimo livello di armonizzazione possibile tra le legislazioni interne dei vari Stati membri ed evitando l'insorgere di situazioni discriminatorie a danno dei cittadini italiani nel momento in cui gli stessi sono tenuti a rispettare, con particolare riferimento ai requisiti richiesti per l'esercizio di attività commerciali e professionali, una disciplina più restrittiva di quella applicata ai cittadini degli altri Stati membri».